

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), con sede in Montepaone (Cz), via Comunale della Marina n. 1, partita IVA 02035210794, di seguito indicata come A.N.U.T.E.L., legalmente rappresentata dal Presidente *pro-tempore* Francesco Tuccio,

e

Cooperativa E Progress con sede legale in Anagni, via Enrico Vigna n. 12, partita IVA 02820620603, di seguito denominata E Progress, nella persona del Legale Rappresentante Giuseppe Ambrosetti, domiciliato per la carica presso la sede legale

Premesso che

A.N.U.T.E.L. è una Associazione impegnata nel supportare gli Enti Locali nonché i Dirigenti e Funzionari ad essa associati;

- In tale veste, in partenariato con E-Progress, ha contribuito ad una ampia applicazione della legge con la quale, dall'anno 2001, è sorto per i comuni il presupposto giuridico del diritto a percepire contributi statali aggiuntivi per bilanciare le minori entrate della imposta comunale sugli immobili, derivanti dalla autodeterminazione della rendita sui fabbricati gruppo catastale D (art. 64, comma 1, legge n. 388/2000).
- Le modalità del rimborso venivano stabilite con decreto dell'Interno 1.7.2002, n. 197 (autorizzato ex comma 3, art. 64), il quale definiva un sistema di certificazione annuo su cui calcolare il contributo, da trasmettere al Ministero dell'Interno entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui si fosse verificata la diminuzione del gettito.

- Il tema affrontato dalla presente "convenzione" è dunque quello delle compensazioni ICI e del relativo contenzioso instauratosi oramai da anni tra i Comuni ed il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Finanza locale - a seguito della intervenuta rideterminazione del trasferimento. Al riguardo, si possono rammentare le seguenti circostanze:

a) Dopo anni di prassi consolidata adottata nelle fasi di accertamento certificazione ed erogazione di tale contributo (2001-2008) improvvisamente ed in maniera del tutto irrituale, nel dicembre 2009, il preposto dicastero ne stravolgeva i criteri determinandone in molti casi una netta contrazione. Nei fatti, attraverso un *comunicato* della Direzione Finanza Locale, si operava una profonda modifica delle modalità certificative delle *Spettanze* non solo per il futuro ma anche in relazione ai contributi già richiesti e incassati, con il risultato di creare squilibri nei bilanci dei comuni che li avevano già contabilizzati.

b) L'infondatezza delle motivazioni e l'irregolarità dell'iter normativo di modifica, determinavano l'ANCI a chiedere l'immediata sospensione dei recuperi per poi, in mancanza di riscontri, prestare assistenza nella definizione dei ricorsi promosso primo fra altri dal Comune di Monza avanti il TAR Lazio. L'insorgere del contenzioso amministrativo generava la certezza nell'Associazione e in tutti gli enti cointeressati di potersi avvalere dell'efficacia *erga omnes* della relativa sentenza. Attesa che veniva tuttavia ribaltata dalla dichiarazione di incompetenza sentenziata a luglio 2010 dal Giudice *Amministrativo*, che rimettendo il giudizio a quello *Ordinario* (competente in materia) determinava altresì la valenza della definizione della controversia *solo per gli enti ricorrenti*.

c) Alla luce del chiaro intento della pubblica amministrazione centrale di conservare le incaute disposizioni di diniego, ci si sarebbe perciò attesi un ampio ricorso al rito giudiziale. Al contrario, accadeva che tra i numerosi Comuni asserviti al ricalcolo [IFEL ne stima "almeno 590"] solo pochi, per lo più di grandi dimensioni, si opponevano formalmente ai nuovi criteri di determinazione del contributo. Né l'ANCI si spendeva per reindirizzare la protesta dei Comuni in forme più appropriate considerati gli effetti prodotti dal dispositivo TAR Lazio: il giudizio dell'Autorità *ordinaria* pur se dal prevedibile esito favorevole ai ricorrenti, in alcun modo avrebbe potuto incidere nei confronti dei Comuni "inoperosi".

- Questo quadro [al netto della condotta Ministeriale] mostra come il diritto alla conservazione dell'attribuzione risulti, per la prevalenza dei destinatari, di fatto precluso solo perché mai adeguatamente sostenuto. Rilevato che la datazione dei comunicati *in contestazione* [dic. 2009 per gli anni dal 2002 al 2007 - feb. 2011 per il biennio 2008-2009] potrebbe ora consentire di ricorrere in via giudiziale solo per alcune delle annualità sopra richiamate, in tale ipotesi oltre all'evidente rammarico per non aver proposto una formale opposizione si potrebbero quindi delineare profili di responsabilità personali in chi negli Enti risulterà non aver disposto iniziative idonee alla salvaguardia dei bilanci comunali.

* * *

- A riformare il descritto contesto riaccendendo così l'intero contenzioso sul tema, la sentenza del 2 luglio scorso, la prima - ancorché non definitiva - in materia, con la quale il Tribunale di Milano adito dal capoluogo brianzolo (comparsa riassunzione del 5.3.2011) ha decretato *contra legem* gli atti Ministeriali alla base dei ricalcoli.

Nell'ordinanza, benché espliciti i suoi effetti esclusivamente nei confronti del ricorrente emerge infatti un altro dato-chiave. Il Giudice adito nel riconoscere *pienamente fondate le domande di parte attrice* ha circoscritto in binari definiti i termini della vicenda: ai convenuti è concessa solo la possibilità ricorrendo in appello, di fraporsi al rimborso dei contributi spettanti al Comune di Monza con l'ennesimo intervento dilatorio.

Tale è netta censura se da un lato correttamente interpreta l'irrituale *strategia* adottata dalla P.A. Centrale dall'altro lega l'integrale diritto al rimborso nella definizione, da parte degli Enti interessati, di una azione stragiudiziale postulante l'annullamento in autotutela degli atti in questione.

Il dato di fondo evidenziato dalla sentenza milanese, del resto, non è la bocciatura [scontata per gli osservatori più attenti] delle modalità di calcolo Ministeriali ma il fatto che nulla incide nei confronti degli altri Enti asserviti ai medesimi conteggi. Dunque, giusto le condizioni che in vista del pubblico interesse dovrebbero regolare l'applicazione di tale

esercizio *in via discrezionale* o, almeno, attraverso una sua argomentata sollecitazione tanto più accertato nelle *eccezioni* del ricorrente, il mancato cenno ad aspetti della contesa che consentirebbero di misurare con superiore contezza e, soprattutto efficacia, la difformità delle tesi Ministeriali alla normativa di specie. Nei fatti, è proprio a tale "svista" che deve farsi risalire l'opportunità per la P.A. di conservare la validità dei comunicati in dissenso anche dopo la decretazione del tribunale: atteso tutto lo sviluppo della vicenda, questo effetto appare in sé lesivo dei principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento sussistenti tra le Amministrazioni Locali e Centrale.

- Dato atto altresì che la riduzione dei trasferimenti effettuata "direttamente" dal Ministero dell'Interno nei confronti dei soli Enti nei quali si rileva la presenza di "*Immobilis D*", non trova alcun concreto nesso nemmeno con gli interventi in ultimo adottati dal Legislatore [recanti una incerta, ulteriore e tuttora dibattuta - per le modifiche apportate alla impostazione decentrata della fiscalità locale - riduzione della capacità di spesa dei Comuni], marcando semmai una non motivata "disparità di trattamento" relativamente ai criteri, legislativamente determinati, di ripartizione delle dotazioni finanziarie pubbliche ad essi spettanti,

- per quanto premesso, in accoglimento delle richieste dei responsabili settori finanze e tributi, a tutela degli interessi dei Comuni, la presente Convenzione disciplina le condizioni per il reintegro:

1) della quota dei contributi erariali che in vigore dell'art. 64, l. 388/2000, sono stati prima erogati e poi, relativamente agli anni dal 2002 al 2009, compresi al di fuori di qualsiasi apprezzabile motivo di finanza pubblica;

2) della quota dei trasferimenti ordinari d.lgs. 23/2011, sin qui non corrisposta nelle annualità 2010, 2011 e 2012 [Sp. 2011/2013], per la derivata ed erronea conversione del capitolo contributivo *maggiorazione perdita ICI* - esercizio 2009 [Sp. 2010], nel nuovo *risorse da federalismo fiscale*;

- Al riguardo, la "sollecitazione" di un provvedimento di autotutela da parte del funzionario artefice delle disposizioni di diniego incentrata su punti della controversia mai esaminati né tantomeno impugnati, può senz'altro indurlo a riconsiderare le iniziali determinazioni. Diversamente, diminuirebbero le possibilità di evitare i maggiori aggravii economici derivanti alla P.A. dai procedimenti instaurati da altri Comuni [sul punto si tornerà *infra*, art. 4], aumentando di conseguenza gli stessi profili di responsabilità personale del funzionario edotto ma inerte circa la illiceità delle procedure adottate.

- L'approntato iter prevede l'inoltro di circostanziati *atti di diffida* (integrati con i dati di riferimento del singolo Comune) avverso il Direttore della Direzione Finanza Locale titolato a formalizzare il procedimento di annullamento, gravandosi di coniugare tali richieste con la maggiore incisività dei risultati propri di una *azione collettiva* riproducibile nella formalizzazione di centinaia di ricorsi.

Accompagnare con una ampia adesione le ragioni della finanza comunale, risulterà fondamentale per esibire l'effettivo valore del contenzioso (sinora celato) e contrapporsi efficacemente a "tagli" che l'anteposta Amministrazione Statale pare aver relazionato a un fatto meramente contabile, come se si fosse trattato di rettificare un qualche isolato errore materiale su cifre insignificanti.

- Per tutto quanto sopra considerato, tra le parti **SI CONVIENE E SI STIPULA**

Art. 1

Obiettivo della Convenzione

L'iniziativa mira a consentire al complesso dei Comuni asserviti alla illecita rideterminazione della compensazione prevista al comma 1, dell'art. 64 - legge 388/2000, di esercitare l'unica forma di pressione contro gli uffici Ministeriali resistenti per rientrare in possesso rapidamente e a costi minimi, dei contributi ICI - fabbricati "D" loro revocati o recuperati negli esercizi dal 2002 al 2009 [2002-2012 per gli Enti ubicati nelle regioni Sicilia e Sardegna] e non assegnati dal 2010 al 2012.

Art. 2

Documenti Contrattuali

La premessa e gli allegati:

- A** - informativa **B** - scheda adesione **C** - scheda costi
D - quadro sinottico **E** - bozza delibera

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3

"Il Progetto"

reintegro contributi ICI – Imm. D

- a) **A.N.U.T.E.L** , che si propone tra i suoi fini statutari la finalità di servirsi, con apposito incarico o convenzione, di soggetti di sua fiducia per fornire servizi e strumenti operativi e per dare un servizio maggiormente qualificato ed efficiente, agli Enti associati, a costi per loro vantaggiosi, si impegna a promuovere l'iter per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'Art. 1 direttamente presso tutti gli enti interessati, fornendo altresì informazione dell'iniziativa sulla home page del proprio sito, consentendo in tal modo anche ai Comuni non compresi nei prospetti riepilogativi la possibilità di consultare e scaricare oltre alla presente Convenzione i relativi allegati di interesse di cui all'Art. 2.
- b) **E-Progress** si impegna a fornire ad A.N.U.T.E.L. per ogni Comune aderente alla iniziativa, l'atto di diffida completo in ogni punto e dato. Sarà cura dell'Associazione recapitarlo nei termini di cui al punto f) presso l'Ente di riferimento che, a sua volta, ne curerà la trasmissione a proprie cure e spese al: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali istituito presso il Ministero dell'Interno, in persona del Direttore *pro-tempore* della Direzione Centrale della Finanza Locale (Ufficio Trasferimenti Enti Locali).

- c) I costi del servizio - acconto e saldo - a carico dell'Ente (esclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'Art. 4) e le modalità di pagamento sono indicate nell'**Allegato C**.
- d) L'articolazione dell'iter è schematizzata nell'**allegato D**, mentre all'Art. 4 che segue, sono richiamate le procedure adottabili nel caso di un eventuale diniego della istanza di annullamento veicolata nel ricorso stragiudiziale.
- e) Per consentire il completamento dell'*atto di diffida* gli Enti dovranno assicurare le condizioni richieste nell'**Allegato B**, restituendo l'apposita scheda di adesione previamente compilata, formalizzando in tal modo il relativo incarico nonché la presa d'atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali. I Comuni sono tenuti altresì a definire la Delibera di Giunta (di cui viene fornita bozza - **Allegato E**) con la quale autorizzare il Sindaco *pro-tempore* a sottoscrivere, fra altro, l'atto oggetto della presente Convenzione.
- f) La consegna ai Comuni da parte di A.N.U.T.E.L. della *diffida* avverrà, in presenza degli estremi/copia della delibera di cui al punto e), tenuto conto del numero di adesioni non oltre il 40° giorno dall'intervenuta trasmissione dell'**Allegato B** (scheda adesione).
- g) L'acquisizione dell'*atto di diffida* comporterà per il Comune l'obbligo di non copiare o trasferire a terzi il suo contenuto, facendone esclusivamente uso per i fini previsti e regolamentati dalla presente Convenzione.

Art. 4

"ricorso avanti il Giudice Ordinario"

Se, adottate le procedure di cui al precedente Art. 3 si pervenisse all'inoltro della *diffida*, nella denegata ipotesi che venisse mantenuta l'efficacia delle determinazioni Ministeriali in dissenso, l'*atto* costituirebbe ad ogni modo completa memoria per un ricorso in sede giurisdizionale.

Nel caso, i Comuni potranno autonomamente promuovere medesimo ricorso avanti il Giudice *ordinario* avverso il Dicastero dell'Interno ed eventualmente quello dell'Economia

e delle Finanze; ciò comporterà all'atto del conferimento del relativo incarico ai consulenti prescelti, obbligo di corrispondere comunque l'intero corrispettivo previsto al punto c) che precede.

Qualora la suddetta procedura fosse da plurimi Enti demandata ad A.N.U.T.E.L. e ad E Progress, gli stessi si impegnano sin d'ora ad individuare studio legale professionale per l'assunzione dell'incarico di cui trattasi a condizione economiche "di vantaggio", da definirsi con la mediazione della Associazione.

Nel caso, le uniche incombenze a carico delle Amministrazioni Comunali saranno quelle di carattere amministrativo e finanziario nascente dal "nuovo incarico", demandate al Responsabile del Servizio Finanziario (si veda ultimo cpv. - **Allegato E** "bozza delibera").

Le annualità "ammesse" al procedimento giudiziale verranno determinate tenuto conto delle modalità del rigetto del ricorso extragiudiziale (se motivato o meno) adottate dagli anteposti uffici Ministeriali.

Art. 5

"Durata della Convenzione"

La convenzione avrà durata di mesi 5, rinnovabile in assenza di formale disdetta di una delle parti, decorrente dalla data della sua sottoscrizione. Ove si rendessero necessarie le procedure di cui all'Art. 4, III° cpv., la vigenza della Convenzione sarà assimilata alla definizione dei procedimenti instaurati avanti il competente Giudice ordinario.

Art. 6

"Pattuizioni"

Con separato atto vengono regolamentati in dettaglio i carichi di lavoro connessi alla promozione e al dispiegamento della procedura ed i relativi accordi di natura economica stabiliti tra i firmatari della presente Convenzione.

Le parti si impegnano a condurre congiuntamente tutte le operazioni legate alla presente convenzione nei confronti di tutti i Comuni, nessuno escluso, che avranno aderito al

Progetto di cui all'art. 3. Nel caso in cui una delle Parti dovesse condurre l'iniziativa in autonomia all'insaputa dell'altra Parte, la prima si renderà inadempiente nei confronti dell'altra e dovrà riconoscere un importo a titolo di penale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Art. 7

"Controversie"

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria ogni eventuale controversia dipendente direttamente o indirettamente dalla presente Convenzione. Qualora si rilevasse necessario ricorrere all'intervento di un arbitrato esterno, si conviene che sarà competente il Foro di Catanzaro.

Art. 8

"Rinvio alle normative"

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si rinvia alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché, atti complementari:

- *art. 119 della Costituzione*
- *legge n. 468/1978, art. 27*
- *legge n. 400/1988, art. 17*
- *decreto legislativo n. 504/1992*
- *decreto ministeriale n. 701/1994*
- *legge n. 448/1998, art. 31*
- *legge n. 388/2000, art. 53*
- *legge n. 388/2000, art. 64*
- *decreto ministeriale (Interni) n. 197/2002*
- *consiglio di Stato – sez. atti normativi - parere n.619/2002*
- *Ddl Camera 1746 (convertito nella versione definitiva nella l. 296/2006), C. 356 e 357*
- *legge n. 296/2006, art. 1, comma 712*
- *circolare telegrafica F.L. n. 24 del 7.11.2007*

- comunicati F.L. del 17, 18 e 27 novembre 2008
- comma 7, art.2-quater (ex d.l. 154/2008), aggiunto dalla l. di conversione n.189/2008
- circolare F.L. n. 6 del 24.12.2008
- circolare MEF n. 27100 del 29.12.2008
- comunicato F.L. del 23.1.2009
- comunicato F.L. del 1.12.2009
- istanza ANCI al Ministro Interno del 18.1.2010 e successive comunicazioni o interpellanze
- ricorso avanti il TAR Lazio del C. di Monza e relativo dispositivo n.28918 del 28.7.2010
- comunicato F.L. del 4.06.2010
- comunicato F.L. del 11.2.2011
- atto di diffida e messa in mora promosso da Anci Toscana avverso i Min. Interno e MEF
- nota di chiarimenti integrativa della "Finanza Locale" fornita a far data dal 15.2.2011
- decreto legislativo n. 23/2011
- sito www.interno.it – sezione pagamenti-spettanze ICI - Imm. D, anni 2001-2009 (off line)
- sito www.interno.it – attribuzioni da federalis. fiscale ex ICI – Imm. D, anni dal 2001 al 2012
- sito www.interno.it – riepilogo rideterminazione contributi ICI
- sentenza del Tribunale di Milano, adito dal C. di Monza, del 2.7.2013

Letta, confermata e sottoscritta.

Montepaone, 07.02.2014

Per la Cooperativa E Progress

il Legale Rappresentante

Per l'A.N.U.T.E.L.

A.N.U.T.E.L. Presidente
Via Comunale della Marina, 1
88060 MONTEPAONE (CZ)
Part. IVA: 02035210794
Cod. Fisc. 99320670797